

Consiglio regionale del Piemonte - Leggi regionali

Consiglio regionale del Piemonte

percorso: [Arianna home](#) | < [Pagina precedente](#) > | Proposta di legge regionale n. 612 del 02 Aprile 2009

Attenzione! La banca dati normativa Arianna è stata rinnovata, per accedere alla nuova versione del testo cliccare sul seguente pulsante :

Visualizza progetto di legge

[Dossier virtuale >](#)

Proposta di legge regionale n. 612 presentata il 02 Aprile 2009


Proposta di legge al Parlamento: Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate.

Primo firmatario:
PLACIDO ROBERTO

AUDDINO ANGELO BIZJAK ALESSANDRO BOSSUTO IURI GILBERTO
BUQUICCHIO ANDREA CARACCILO GIOVANNI CATTANEO PAOLO
CIRIO ALBERTO DUTTO CLAUDIO FERRARIS GIORGIO LEO GIAMPIERO
MANOLINO GIULIANO MONTEGGIA STEFANO MORICONI ENRICO
MOTTA ANGELA NICOTRA RICCARDO NOVERO GIANFRANCO PACE MASSIMO
RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER ROSSI ORESTE ROSTAGNO ELIO
RUTALLO BRUNO SCANDEREBECH DEODATO SPINOSA MARIA CRISTINA
TRAVAGLINI MARCO TURIGLIATTO MARIANO

- [Il testo del PDL](#)
- [Relazione](#)
- [Dati di iter](#)

- [La Legge](#)

- 

Sommario:

Art. 1

(Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile)

1.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre parti dello stesso Libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2.

Le disposizioni della presente legge delega e quelle delegate, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97, 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni.

3.

Il decreto delegato è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a)

revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b)

distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni, beni pubblici, beni privati;

c)

previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette saranno definite dal decreto delegato;

d)

sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1)

beni ad appartenenza pubblica necessaria;

2)

beni pubblici sociali;

3)

beni pubblici fruttiferi.

e)

I beni ad appartenenza pubblica necessaria sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

Non sono nè usucapibili ne alienabili. Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell' azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità che verranno definiti dal decreto delegato;

f)

Sono beni pubblici sociali quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Vi rientrano tra gli altri: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Il legislatore delegato stabilisce le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dal decreto delegato. Con la disciplina dei beni sociali andrà coordinata quella dei beni di cui all' art 826, comma 2, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

g)

Sono beni pubblici fruttiferi quelli che non rientrano nelle categorie indicate dalle norme precedenti. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone pubbliche con strumenti di diritto privato. L' alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell' utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

h)

definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1)

Tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2)

Nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell' impatto sociale ed ambientale dell' utilizzazione;

3)

La gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.

Art. 2

(Procedura di adozione del decreto legislativo delegato)

1.

Il decreto di cui al presente articolo è adottato nel rispetto della procedura di cui all' articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia congiuntamente con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2.

Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per

le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.

3.

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

Art. 3

(Disposizione finale)

1.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri e maggiori spese a carico della finanza pubblica.

arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it

Consiglio regionale del Piemonte - Leggi regionali

Consiglio regionale del Piemonte

percorso: [Arianna home](#) | < [Pagina precedente](#) > | Relazione alla Proposta di legge regionale n. 612 del 02 Aprile 2009


[Dossier virtuale >](#)

arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it

Relazione alla Proposta di legge regionale n. 612 presentata il 02 Aprile 2009

Proposta di legge al Parlamento: Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate.

- [Il testo del PDL](#)
- [Relazione](#)
- [Dati di iter](#)

- [La Legge](#)
- 

La proposta di Legge, che recepisce un disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Ministeriale istituita con DM 21 06 2007 del Ministero della Giustizia (Commissione Rodotà) nasce dell' esigenza di giungere a una concreta valorizzazione e tutela dei cespiti pubblici dello Stato degli enti pubblici e dei consociati fra cui immobili, infrastrutture e risorse naturali.

Da più parti infatti emerge la necessità di poter contare su un assetto giuridico dei beni che sia più al passo con i tempi e sia in grado di definire criteri generali e direttive sulla gestione e sulla eventuale dismissione di beni in eccesso delle funzioni pubbliche con particolare attenzione alla realizzazione dell' interesse generale della collettività, anche a tutela dell' equilibrio economico e ambientale nonché dell' interesse delle generazioni future. È evidente, inoltre, la necessità di azioni concrete per una migliore gestione di particolari tipologie di utilità pubbliche che scaturiscono da beni disciplinati ad oggi in modo frastagliato e poco organico, quali le concessioni demaniali e le concessioni sullo spettro delle frequenze, i beni finanziari, quali crediti pubblici o partecipazioni, ed immateriali, quali marchi, brevetti, opere dell'ingegno, informazioni pubbliche.

In primo luogo, i cambiamenti tecnologici ed economici verificatisi fra il 1942 ed oggi hanno reso particolarmente obsoleta la parte del Codice Civile relativa ai beni pubblici. Alcune importanti tipologie di beni sono assenti, mentre altre tipologie di beni pubblici sono profondamente cambiate negli anni.

Si pensi ai beni necessari a svolgere servizi pubblici, come le c.d. "reti", sempre più variabili, articolate e complesse oppure ai beni finanziari, non sufficientemente disciplinati dal codice civile ancora legato ad una idea obsoleta della proprietà. Inoltre, le risorse naturali, come le acque, l'aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora devono poter fare riferimento su di una più forte protezione. Infine, le infrastrutture necessitano di investimenti e di una gestione sostenibile per tutte le classi di cittadini.

In secondo luogo, una nuova filosofia nella gestione del patrimonio pubblico richiede un contesto normativo che leghi il regime di alienabilità degli stessi alla necessaria riqualificazione della dotazione patrimoniale del Paese.

L'analisi della rilevanza economica e sociale dei beni consente di classificare i medesimi in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali e collegando le utilità dei beni alla tutela interessi pubblici essenziali.

Pare opportuno altresì innovare la stessa definizione di bene, ora contenuta nell'art. 810 del codice civile, ricomprendendovi anche le cose immateriali.

Si ritiene inoltre utile rivedere la classificazione sostanziale dei beni.

Si è prevista, anzitutto, la categoria dei beni comuni, che non rientrano nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, i ghiacciai e le nevi perenni, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali.

Si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti i consociati.

Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio, a vantaggio di un criterio distintivo basato sulle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare.

Si avanza pertanto la proposta di una ripartizione di tali beni in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi.

I beni ad appartenenza pubblica necessaria sono definiti come beni che soddisfano interessi generali fondamentali, quali, ad esempio, la sicurezza, l'ordine pubblico, la libera circolazione. Per essi si è prevista una disciplina rafforzata rispetto a quella oggi stabilita per i beni demaniali: restano ferme inusucapibilità, inalienabilità, autotutela amministrativa, alle quali si aggiungono garanzie esplicite in materia di tutela sia risarcitoria che inibitoria.

I beni pubblici sociali soddisfano esigenze della persona particolarmente rilevanti nella società dei servizi. Fanno parte di tale categoria le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli ospedali, gli edifici pubblici adibiti a istituti di istruzione, le reti locali di pubblico servizio.

Per tali tipologie di beni si prevede una disciplina basata su di un vincolo di destinazione qualificato, che può cessare solo se venga assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati.

I beni pubblici fruttiferi costituiscono una categoria residuale rispetto alle altre due: sono sostanzialmente beni privati in appartenenza pubblica, alienabili e gestibili con strumenti di diritto privato. Si sono però previsti limiti all'alienazione, al fine di privilegiare comunque la loro amministrazione efficiente da parte di soggetti pubblici.

Pertanto raccogliendo e condividendo l'operato della Commissione di studio citata, si ritiene opportuno che anche il Consiglio regionale, esercitando la propria facoltà di iniziativa legislativa parlamentare garantita dall'articolo 121 della Costituzione, sostenga il percorso delineato a livello ministeriale attraverso la presentazione di un'autonoma proposta di legge nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento circoscrive nel termine di dieci mesi la delega conferita al Governo per l'adozione di un decreto delegato avente ad oggetto la modifica del Capo II del Titolo I del Libro II del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Il medesimo articolo detta i principi e i criteri direttivi generali, così riassumibili:

- a) la revisione dell'art. 810 del codice civile, al fine di includervi, come beni, anche le cose immateriali;
- b) la distinzione dei beni in comuni, pubblici e privati;
- c) la titolarità dei beni comuni, le condizioni per la loro fruizione collettiva e gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;
- d) la classificazione dei beni pubblici, appartenenti a persone pubbliche, in tre categorie, ossia beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi.

L'articolo 2 regola le procedure di adozione del decreto legislativo.

L'articolo 3 sottolinea l'assenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



CIVILE

Dei beni

Codice civile, Libro III, Titolo I

Aggiornato il 01/06/2017

LEGGI
ANCHE

formulario

FORMULE E MODELLI
**Compromesso per arbitrato
irrituale collegiale**

ASSIMARIO.it

SEN
Fa
pe:
rec

Archivia in cartella

Scrivi Nota



A+

Condividi



Codice Civile | Libro Terzo

(<<Precede)

Codice Civile

Libro Terzo
Della proprietà

Titolo I
Dei beni

Capo I
Dei beni in generale

Art. 810.**Nozione.**

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Sezione I**Dei beni nell'ordine corporativo****Art. 811. (1)****Disciplina corporativa.**

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Sezione II**Dei beni immobili e mobili****Art. 812.****Distinzione dei beni.**

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19283 in Altalex Massimario.

Art. 813.**Distinzione dei diritti.**

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Art. 814.**Energie.**

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Art. 815.**Beni mobili iscritti in pubblici registri.**

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Art. 816.

Universalità di mobili.

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Art. 817.

Pertinenze.

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818.

Regime delle pertinenze.

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Art. 819.

Diritti dei terzi sulle pertinenze.

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Sezione III

Dei frutti

Art. 820.

Frutti naturali e frutti civili.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

Art. 821. Acquisto dei frutti.

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824.

Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 825.

Diritti demaniali su beni altrui.

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826.

Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827.

Beni immobili vacanti.

I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828.**Condizione giuridica dei beni patrimoniali.**

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829.**Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.**

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa.

Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830.**Beni degli enti pubblici non territoriali.**

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.

Art. 831.**Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.**

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

(Segue>>)



Mostra rif. normativi

Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1838

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA
-------------------------	-----------------

N. 1838

<p>DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2009 Delega al Governo per la modifica del libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile e di altre norme collegate, in materia di diritto della proprietà e dei beni</p>
--

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che recepisce un disegno di legge delega elaborato dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del Ministro della giustizia 21 giugno 2007 (cosiddetta «Commissione Rodotà»), nasce dell'esigenza di giungere a una concreta valorizzazione e tutela dei cespiti pubblici dello Stato, degli enti pubblici e dei consociati, fra cui immobili, infrastrutture e risorse naturali.

Da più parti infatti emerge la necessità di poter contare su un assetto giuridico dei beni che sia più al passo con i tempi e sia in grado di definire criteri generali e direttive sulla gestione e sulla eventuale dismissione di beni in eccesso delle funzioni pubbliche, con particolare attenzione alla realizzazione dell'interesse generale della collettività, anche a tutela dell'equilibrio economico e ambientale nonché dell'interesse delle generazioni future. È evidente, inoltre, la necessità di azioni concrete per una migliore gestione di particolari tipologie di utilità pubbliche che scaturiscono da beni disciplinati ad oggi in modo frastagliato e poco organico, quali le concessioni demaniali e le concessioni sullo spettro delle frequenze, i beni finanziari, quali crediti pubblici o partecipazioni, ed immateriali, quali marchi, brevetti, opere dell'ingegno, informazioni pubbliche.

In primo luogo, i cambiamenti tecnologici ed economici verificatisi fra il 1942 ed oggi hanno reso particolarmente obsoleta la parte del codice civile relativa ai beni pubblici. Alcune importanti tipologie di beni sono assenti, mentre altre tipologie di beni pubblici sono profondamente cambiate negli anni.

Si pensi ai beni necessari a svolgere servizi pubblici, come le cosiddette «reti», sempre più variabili, articolate e complesse, oppure ai beni finanziari, non sufficientemente disciplinati dal codice civile ancora legato ad una idea obsoleta della proprietà. Inoltre, le risorse naturali, come le acque, l'aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora devono poter fare riferimento su di una più forte protezione. Infine, le infrastrutture necessitano di investimenti e di una gestione sostenibile per tutte le classi di cittadini.

In secondo luogo, una nuova filosofia nella gestione del patrimonio pubblico richiede un contesto normativo che leghi il regime di alienabilità dei beni pubblici alla necessaria riqualificazione della dotazione patrimoniale del Paese.

L'analisi della rilevanza economica e sociale dei beni consente di classificare i medesimi in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali e collegando le utilità dei beni alla tutela degli interessi pubblici essenziali.

Pare opportuno altresì innovare la stessa definizione di bene, ora contenuta nell'articolo 810 del codice civile, ricomprendendovi anche le cose immateriali.

Si ritiene inoltre utile rivedere la classificazione sostanziale dei beni.

Si è prevista, anzitutto, la categoria dei beni comuni, che non rientrano nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi, le foreste e le zone boschive, i ghiacciai e le nevi perenni, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali.

Si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti i consociati.

Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio, a vantaggio di un criterio distintivo basato sulle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare.

Si avanza pertanto la proposta di una ripartizione di tali beni in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi.

I beni ad appartenenza pubblica necessaria sono definiti come beni che soddisfano interessi fondamentali, quali, ad esempio, la sicurezza, l'ordine pubblico, la libera circolazione. Per essi si è prevista una disciplina rafforzata rispetto a quella oggi stabilita per i beni demaniali: restano ferme inusucapibilità, inalienabilità, autotutela amministrativa, alle quali si aggiungono garanzie esplicite in materia di tutela sia risarcitoria che inibitoria.

I beni pubblici sociali soddisfano esigenze della persona particolarmente rilevanti nella società dei servizi. Fanno parte di tale categoria le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli ospedali, gli edifici pubblici adibiti a istituti di istruzione, le reti locali di pubblico servizio.

Per tali tipologie di beni si prevede una disciplina basata su di un vincolo di destinazione qualificato, che può cessare solo se venga assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati.

I beni pubblici fruttiferi costituiscono una categoria residuale rispetto alle altre due: sono sostanzialmente beni privati in appartenenza pubblica, alienabili e gestibili con strumenti di diritto privato. Si sono però previsti limiti all'alienazione, al fine di privilegiare comunque la loro amministrazione efficiente da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, raccogliendo e condividendo l'operato della Commissione di studio citata, si ritiene opportuno che anche il Consiglio regionale, esercitando la propria facoltà di iniziativa legislativa parlamentare garantita dall'articolo 121 della Costituzione, sostenga il percorso delineato a livello ministeriale attraverso la presentazione di un'autonoma proposta di legge nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento circoscrive nel termine di dieci mesi la delega conferita al Governo per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la modifica del capo II del titolo I del libro terzo del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Il medesimo articolo detta i principi e i criteri direttivi generali, così riassumibili:

- a) la revisione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di includervi, come beni, anche le cose immateriali;
- b) la distinzione dei beni in comuni, pubblici e privati;
- c) la titolarità dei beni comuni, le condizioni per la loro fruizione collettiva e gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;
- d) la classificazione dei beni pubblici, appartenenti a persone pubbliche, in tre categorie, ossia beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi.

L'articolo 2 regola le procedure di adozione del decreto legislativo.

L'articolo 3 sottolinea l'assenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la modifica del libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile nonché di altre parti dello stesso libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge delega e quelle adottate nell'esercizio della delega stessa, in quanto direttamente attuative dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43,

97 e 117 della Costituzione, possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o concernenti singoli tipi di beni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b) distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni, beni pubblici, beni privati;

c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni sono tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso è garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta altresì l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definite dal decreto legislativo di cui al comma 1;

d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme costituzionali di cui al comma 2, che si articola in:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria, ossia i beni che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono usucapibili né alienabili. Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Ne è consentita la concessione secondo le modalità previste dalla legge. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inhibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa, che esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dal decreto legislativo di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali, ossia i beni le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Vi rientrano tra gli altri: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Il legislatore delegato stabilisce le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali, che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dal decreto legislativo di cui al comma 1. La disciplina dei beni pubblici sociali va coordinata con la disciplina dei beni di cui all'articolo 826, comma secondo, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi, ossia i beni che non rientrano nelle categorie dei beni di cui ai numeri 1) e 2). Sono alienabili e gestibili dalle persone pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando sono dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico.
In particolare:

1) le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato comportano il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si tiene in ogni caso conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.

Art. 2.

(Disposizioni procedurali)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia congiuntamente con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge.

Art. 3.

(Disposizione finale)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri né maggiori spese a carico della finanza pubblica.



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNÀ, D’ADDA, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, GATTI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GRANAIOLO, MATTESINI, Gianluca ROSSI, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI e LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2013

Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della scorsa XVI legislatura era stato presentato il disegno di legge atto Senato n. 2031, concernente la «Delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici». Nonostante la rilevanza della materia e soprattutto la necessità di intervenire su un tema fondamentale avvertito come cruciale e innovativo da parte dell'opinione pubblica, anche a seguito dei *referendum* popolari effettuati nel 2011, il Senato non è stato in grado di concludere l'esame del disegno di legge n. 2031. Pertanto, anche alla luce del fatto che nella XVI legislatura l'intero gruppo in Senato del Partito Democratico aveva ritenuto di sottoscrivere quel disegno di legge, se ne ripropone l'esame.

Il pensiero e la cultura giuridica liberali hanno, come noto, teorizzato e quindi codificato in norme giuridiche, una serie di vincoli e regole a garanzia della proprietà privata vista come espressione, e al contempo strumento, della libertà personale, al fine di impedirne indebite limitazioni da parte delle autorità pubbliche. Tali norme di garanzia sono state recepite dalla legislazione ordinaria e finanche dalle costituzioni adottate in particolare nel secolo scorso, che hanno a tal fine dovuto operare un delicato bilanciamento tra la garanzia della proprietà privata e i limiti ad essa imposti al fine di assicurarne la «funzione sociale» e realizzare interessi pubblici di particolare rilievo, nell'adempiimento di quei doveri di solidarietà posti alla base dello Stato sociale di diritto. In tal senso, particolarmente significativo è il disposto dell'articolo 41 della Costituzione, che nel garantire l'iniziativa economica privata ne vieta modalità di svolgimento incompatibili con l'utilità sociale, la sicurezza,

la libertà e la dignità umana, demandando alla legge la disciplina di programmi e controlli necessari al fine di indirizzare a scopi sociali l'attività pubblica e privata, coordinandole nel quadro di un equo bilanciamento tra interessi collettivi e individuali. Altrettanto significativo è quanto sancito dall'articolo 42 della Costituzione, che attribuisce al legislatore il compito di disciplinare modi di acquisto, godimento e limiti della proprietà privata, al fine di assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a «tutti».

La legislazione ordinaria, nel disciplinare i beni privati, ha poi sviluppato più o meno compiutamente i suddetti principi costituzionali, in parte recependo e in parte aggiornando i contenuti essenziali della tradizione e del pensiero giuridico liberali, ben espressi dalle norme del codice civile sulla proprietà privata.

Diversamente dai beni privati, i beni comuni definibili in senso lato come quelli idonei a esprimere utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità non sono stati oggetto di una regolamentazione altrettanto pregnante, nonostante essi possano vantare una copertura costituzionale altrettanto, se non maggiormente, rilevante. Si pensi ad esempio all'espressa menzione in Costituzione della proprietà pubblica, e più in generale, alla funzionalizzazione sociale degli stessi beni privati per esigenze d'interesse generale (si veda l'articolo 42 della Costituzione, rispettivamente, commi primo, secondo e terzo).

Nonostante il rilievo costituzionale e la funzione sociale cui assolvono i beni comuni, soprattutto in epoca recente essi

sono stati interessati da una serie di interventi volti a realizzare talora una vera e propria dismissione, da parte dello Stato, di tali beni, di cui è importante ribadire, in particolare oggi, l'essenzialità per la collettività e per il perseguimento di quelle finalità di solidarietà sociale su cui si fonda il nostro ordinamento, anche al fine di realizzare il compito - che l'articolo 3 della Costituzione assegna alla Repubblica - di rimuovere quegli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come sia oggi particolarmente necessario sancire una disciplina idonea a garantire un sistema di tutela rafforzata per i beni fondamentali per la collettività, tale da impedirne la cessione a privati e da consentirne la valorizzazione nell'interesse dei cittadini.

A tal fine, il presente disegno di legge intende conferire al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di carattere innovativo volti a modificare le norme del titolo II del libro terzo del codice civile e quelle ad esse strettamente collegate, introducendo a tal fine una disciplina compiuta dei beni comuni e dei beni pubblici che sia pienamente conforme al quadro costituzionale, rispetto al quale molte delle disposizioni codicistiche appaiono non del tutto compatibili. Inoltre, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere un sistema efficace di gestione dei beni pubblici, con particolare riferimento all'esigenza di devolvere i corrispettivi della dismissione dei (soli) beni pubblici alienabili ad interventi imputabili alla spesa in contro capitale e non già alla spesa corrente. Tale disposizione, in particolare, mira a impedire che con l'alienazione di beni pubblici si possa «fare cassa», chiarendo invece che la

dismissione di tali beni può avvenire unicamente in presenza di specifiche condizioni e al fine di realizzare, con i relativi proventi, interventi e investimenti utili alla collettività.

L'urgenza di intervenire in tale materia, al fine di emanare una disciplina costituzionalmente orientata dei beni pubblici, è dimostrata dalla presentazione, in questo ramo del Parlamento, di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte (atto Senato n. 1838 della XVI legislatura), che, al pari del presente disegno di legge, recepiva il progetto elaborato dalla Commissione ministeriale sui beni pubblici nominata dal Ministro della giustizia.

Condividendone interamente i contenuti, si riporta di seguito la Relazione illustrativa del progetto elaborato dalla suddetta Commissione in data 14 giugno 2007. Si fa presente tuttavia che, considerata la complessità della materia, si è ritenuto, nella stesura del disegno di legge, di prevedere l'adozione non di un decreto, bensì di uno o più decreti legislativi.

La genesi del progetto

La Commissione sui beni pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della giustizia, con decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.

Una simile iniziativa era stata proposta già nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'idea era nata in seguito al lavoro che era stato avviato in quella sede per la costruzione di un conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche basato sui criteri della contabilità internazionale. Nello svolgimento di tale compito, e alla luce dei primi processi di valorizzazione e privatizzazione di alcuni gruppi di cespiti pubblici (immobili e crediti), era emersa la necessità di poter contare su un contesto giuridico dei beni

che fosse più al passo con i tempi e in grado di definire criteri generali e direttive sulla gestione e sulla eventuale dismissione di beni in eccesso delle funzioni pubbliche, e soprattutto sulla possibilità che tali dismissioni (ed eventuali operazioni di vendita e riaffitto dei beni) fossero realizzate nell'interesse generale della collettività facendo salvo un orizzonte di medio e lungo periodo.

Inoltre, era emersa la necessità di azioni concrete per una migliore gestione di particolari tipologie di utilità pubbliche che scaturiscono da beni disciplinati ad oggi in modo frastagliato e poco organico. È il caso delle concessioni del demanio dello Stato, degli enti territoriali e delle concessioni sullo spettro delle frequenze; ed anche di una serie di beni finanziari (crediti pubblici, partecipazioni) ed immateriali (marchi, brevetti, opere dell'ingegno, informazioni pubbliche, e altri diritti) su cui sembrava necessario agire attraverso una riforma generale del regime proprietario di riferimento. L'iniziativa, in una prima fase, fu accolta positivamente dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze. Essa, tuttavia, con il cambio di Ministro, avvenuto nel mese di luglio del 2005, non fu ulteriormente perseguita.

Nel giugno del 2006 i lavori del conto patrimoniale sono stati presentati in una Giornata di studio che si è svolta presso l'Accademia Nazionale dei Lincei dal titolo "Patrimonio pubblico, proprietà pubblica e proprietà privata". In quella sede un autorevole gruppo di studiosi (giuristi ed economisti), era giunto unanimemente alla conclusione che fosse opportuno proseguire nel lavoro sui beni pubblici tramite due iniziative fra loro sicuramente collegate. La prima, una revisione del contesto giuridico dei beni pubblici contenuti nel codice civile attraverso l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale. La seconda, il proseguimento del lavoro conoscitivo avviato con il progetto sperimentale del conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche per raffor-

zare il contesto della conoscenza dei beni del patrimonio. Sul primo fronte la proposta è stata accolta dal Ministro della giustizia. I lavori della Commissione sono stati avviati con la prima riunione plenaria che si è tenuta presso il Ministero il 4 di luglio 2007. I lavori della Commissione Rodotà, coadiuvata con notevole efficienza dalla Segreteria scientifica e dal personale dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, diretto dal compianto Consigliere Gianfranco Manzo, che molto aveva creduto in questo progetto, si sono articolati per complessive 11 riunioni plenarie e 5 riunioni speciali della Segreteria scientifica in tre fasi: a) la raccolta degli elementi conoscitivi-normativi indispensabili; b) l'audizione di alcune fra le più rilevanti personalità del mondo accademico, professionale ed altri soggetti a vario titolo direttamente interessati dal progetto di riforma; c) la discussione teorica e la stesura dei principi fondamentali della legge delega.

I presupposti del lavoro

Meritano di essere brevemente ripercorse talune delle ragioni che hanno suggerito al Ministero della giustizia di metter mano alla riforma del titolo II del libro III del codice civile del 1942 e di altre parti dello stesso rilevanti al fine di recuperare portata ordinante alla codificazione in questa materia.

In primo luogo, i cambiamenti tecnologici ed economici verificatisi fra il 1942 ed oggi hanno reso particolarmente obsoleta la parte del codice civile relativa ai beni pubblici. Alcune importanti tipologie di beni sono assenti. Tale assenza ad oggi non è più giustificabile. In primo luogo i beni immateriali, divenuta oggi nozione chiave per ogni avanzata economia. Altre tipologie di beni pubblici sono profondamente cambiate negli anni: si pensi ai beni necessari a svolgere servizi pubblici, come le cosiddette "reti", sempre più variabili, articolate e complesse.

I beni finanziari, tradizionalmente obliterati a causa della logica "fisicistica" del libro III, ancora legato ad una idea obsoleta della proprietà inscindibilmente collegata a quella fondiaria, andavano recuperati al codice civile. Inoltre, le risorse naturali, come le acque, l'aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora tutelata, che stanno attraversando una drammatica fase di progressiva scarsità, oggi devono poter fare riferimento su di una più forte protezione di lungo periodo da parte dell'ordinamento giuridico. Infine, le infrastrutture necessitano di investimenti e di una gestione sostenibile per tutte le classi di cittadini.

In secondo luogo, una nuova filosofia nella gestione del patrimonio pubblico, ispirata a criteri di efficienza, che si è sviluppata anche a causa delle difficoltà e degli squilibri in cui si trovano gran parte dei bilanci pubblici europei, richiede, da una parte, un contesto normativo che favorisca una migliore gestione dei beni che rimangono nella proprietà pubblica, e dall'altra, la garanzia che il governo *pro tempore* non ceda alla tentazione di vendere beni del patrimonio pubblico, per ragioni diverse da quelle strutturali o strategiche, legate alla necessaria riqualificazione della dotazione patrimoniale dei beni pubblici del Paese, ma per finanziare spese correnti.

Le opzioni ed il mandato della commissione

La Commissione ha cominciato i propri lavori con un approfondito studio della letteratura più autorevole consacrata negli anni alla materia dei beni pubblici, nell'ambito della quale importanza cruciale riveste tradizionalmente la nozione di demanialità. La matrice della moderna dottrina del demanio nasce da una distinzione nell'ambito dei beni (soggettivamente) pubblici, tendente ad individuare alcune categorie di beni da tenersi fuori dall'applicazione del diritto comune perché strettamente destinati ad una funzione di pubblico interesse. La dottrina

ha da tempo dimostrato che l'impianto contenuto nel codice civile del 1942, presenta più ombre che luci.

L'insoddisfazione per l'assetto dato dal codice civile ha prodotto una vasta letteratura nella quale vengono avanzate diverse proposte di soluzioni alternative. La più autorevole dottrina cerca di scomporre le categorie tradizionali attraverso un'analisi storica dell'istituto della proprietà, condotta sia con riferimento alla scienza giuridica privatistica che a quella pubblicistica. Tale opera influenzerà tutta la scienza giuridica successiva sviluppatasi sulla natura e sulla tassonomia dei beni pubblici contenuta nel codice civile.

Sulla base di questi presupposti, anche corroborati da una indagine comparatistica condotta dalla Segreteria scientifica che ha documentato a fondo i sistemi francese, tedesco, spagnolo, canadese, belga e statunitense, la Commissione ha accolto l'idea di porsi alla ricerca di una tassonomia dei beni pubblici che riflettesse la realtà economica e sociale delle diverse tipologie di beni, nella convinzione che il mero statuto giuridico delle singole tipologie, consegnato al diritto italiano vigente, costituisca un criterio arbitrario. Massimo Severo Giannini ha scritto a più riprese che la disciplina dei beni pubblici contenuta nel codice è meramente formale, a partire dalla distinzione fra demanio e patrimonio. Per questa ragione, la Commissione ha voluto seguire la via delle scelte sostanziali.

Le linee generali della riforma proposta

Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma si propone di operare un'inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va "dai regimi ai beni", l'indirizzo della Commissione procede all'inverso, ovvero "dai beni ai regimi". L'analisi della rilevanza economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali

o immateriali, che esprimono diversi "fasci di utilità".

Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali - sopravvenuti al codice civile - e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali.

Preliminarmente, si è proposto di innovare la stessa definizione di bene, ora contenuta nell'articolo 810 del codice civile, ricomprendendovi anche le cose immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti: si pensi ai beni finanziari, o allo spettro delle frequenze.

Si è poi delineata la classificazione sostanziale dei beni. Si è prevista, anzitutto, una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, che non rientrano *stricto sensu* nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali.

Sono beni che - come si è anticipato - soffrono di una situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. La Commissione li ha definiti come cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.

Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione

collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente con l'esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. In particolare, la possibilità di loro concessione a privati è limitata. La tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione.

Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, appartenenti a soggetti pubblici, si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio, introducendosi una partizione sostanzialistica.

Si è proposto di distinguere i beni pubblici, a seconda delle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare, in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi. I beni ad appartenenza pubblica necessaria si sono definiti come beni che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Si tratta di interessi quali, ad esempio, la sicurezza, l'ordine pubblico, la libera circolazione. Si pensi, fra l'altro, alle opere destinate alla difesa, alla rete viaria stradale, autostradale e ferroviaria nazionale, ai porti e agli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. In ragione della rilevanza degli interessi pubblici connessi a tali beni, per essi si è prevista una disciplina rafforzata rispetto a quella oggi stabilita per i beni demaniali: restano ferme inusucapibilità, inalienabilità, autotutela amministrativa, alle quali si aggiungono garanzie esplicite in materia di tutela sia risarcitoria che inibitoria.

I beni pubblici sociali soddisfano esigenze della persona particolarmente rilevanti nella società dei servizi, cioè le esigenze corrispondenti ai diritti civili e sociali. Ne fanno parte, fra l'altro, le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli ospedali, gli edifici pubblici adibiti a istituti di istruzione, le reti locali di pubblico servizio. Se ne è configurata

una disciplina basata su di un vincolo di destinazione qualificato. Il vincolo di destinazione può cessare solo se venga assicurato il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. La tutela amministrativa è affidata allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali.

La terza categoria, dei beni pubblici fruttiferi, tenta di rispondere ai problemi a più riprese emersi in questi ultimi tempi, che sottolineano la necessità di utilizzare in modo più efficiente il patrimonio pubblico, con benefici per l'erario. Spesso i beni pubblici, oltre a non essere pienamente valorizzati sul piano economico, non vengono neppure percepiti come potenziali fonti di ricchezza da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. I beni pubblici fruttiferi costituiscono una categoria residuale rispetto alle altre due. Sono sostanzialmente beni privati in appartenenza pubblica, alienabili e gestibili con strumenti di diritto privato. Si sono però previsti limiti all'alienazione, al fine di evitare politiche troppo aperte alle dismissioni e di privilegiare comunque la loro amministrazione efficiente da parte di soggetti pubblici.

Si sono individuati, infine, criteri per garantire al meglio la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici. Per l'uso di beni pubblici si è previsto, fra l'altro, il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore; si sono stabiliti meccanismi di gara fra più offerenti e strumenti di tutela in ordine all'impatto sociale e ambientale dell'utilizzazione dei beni e in ordine alla loro manutenzione e sviluppo.

Le singole disposizioni del disegno di legge delega

Veniamo all'illustrazione delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge delega predisposto dalla Commissione, che consta di un unico articolo.

Il comma 1 prevede un termine di dieci mesi per l'adozione di un solo decreto delegato avente ad oggetto la modifica del capo II del titolo I del libro II del codice civile nonché di altre norme strettamente connesse.

Il comma 2 sottolinea che le norme di delega attuano direttamente i principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97, 117 della Costituzione e tende ad assicurare particolare resistenza alle norme di delega e a quelle delegate, prevedendo limiti per eventuali modifiche disposte tramite leggi di settore concernenti singoli tipi di beni. Il comma 3 detta i principi e i criteri direttivi generali:

a) la revisione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di includervi, come beni, anche le cose immateriali;

b) la distinzione dei beni in comuni, pubblici e privati;

c) la previsione della categoria dei beni comuni, cioè delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. La norma precisa la titolarità dei beni comuni, le condizioni per la loro fruizione collettiva, gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale. Viene fornito un elenco esemplificativo di tali beni. Si prevede il coordinamento fra disciplina dei beni comuni e disciplina degli usi civici;

d) la classificazione dei beni pubblici, appartenenti a persone pubbliche, in tre categorie:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria, cioè quei beni che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. La norma fornisce un elenco esemplificativo di tali beni. Ne prevede la non usucapibilità, la non alienabilità e le forme di tutela amministrativa e giudiziale;

2) beni pubblici sociali, cioè quei beni le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti

civili e sociali della persona. Anche in tal caso, l'elenco è esemplificativo. La norma prevede un vincolo di destinazione pubblica e ne limita i casi di cessazione;

3) beni pubblici fruttiferi, che non rientrano nelle categorie precedenti e sono alienabili e gestibili dai titolari pubblici con strumenti di diritto privato. La norma regola i casi e le procedure di alienazione;

e) la definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici. La norma prevede i criteri per il giusto corrispettivo dell'uso di beni pubblici, il confronto fra più offerte, la tutela dell'impatto ambientale e sociale dell'uso e le garanzie di manutenzione e sviluppo.

I commi 4 e 5 regolano le procedure di adozione del decreto legislativo.

Il comma 6 prevede la possibilità di decreti integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e dei criteri di delega.

Il comma 7 sottolinea l'assenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Conclusioni

Il disegno di legge proposto ha tre caratteristiche innovative.

In primo luogo, contiene una disciplina di riferimento per i beni pubblici idonea a recuperare una dimensione ordinante e razionalizzatrice di una realtà normativa quanto mai farraginosa. Essa presenta i tratti di una riforma strutturale e non contingente.

In secondo luogo, il disegno offre una classificazione dei beni legata alla loro natura economico-sociale, che appare sufficientemente agevole da cogliere, a differenza di quella tradizionale fra demanio e patrimonio indisponibile, che, come abbiamo visto, è meramente formalistica.

Infine, la proposta che qui si presenta riconduce la parte del codice civile che riguarda i beni pubblici - ed in generale la proprietà pubblica - ai principi fondamentali della nostra carta costituzionale, collegando le utilità dei beni alla soddisfazione dei diritti della persona e al perseguimento di interessi pubblici essenziali.

L'auspicio è che ne possano derivare risultati costruttivi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro terzo del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione, possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative a singoli tipi di beni.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b) distinzione dei beni in tre categorie:

- 1) beni comuni;
- 2) beni pubblici;
- 3) beni privati;

c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone

giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;

d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in que-

sta categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto

privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di de-

creto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

6. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.